

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

VENERDÌ 18 DICEMBRE 1959

(19^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Proroga dei termini di cui agli articoli 63, 64 e 65 della legge 2 aprile 1958, n. 377, contenente norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette » (796) (D'iniziativa del deputato Scalia) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 178, 179, 180
BANFI, relatore	178
FIORE	180
STORCHI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	180

« Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (877) (D'iniziativa dei deputati Gitti ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 180, 181
BITOSSÌ	181
DE BOSIO, relatore	180
STORCHI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	181

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Cesare Angelini, Banfi, Barbareschi, Bitossi, Boccassi, De Bosio, De Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Fiore, Moltisanti, Giuseppina Palumbo, Pezzini, Sibille, Simonucci, Tinzi, Vallauri, Varraldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Storchi.

DE BOSIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Scalia: « Proroga dei termini di cui agli articoli 63, 64 e 65 della legge 2 aprile 1958, n. 377, contenente norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette » (796) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Scalia: « Proroga dei termini di cui agli articoli 63, 64 e 65 della legge 2 aprile 1958, n. 377, contenente norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette », già approvato dalla Camera dei deputati.

Do nuovamente lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

I termini di cui agli articoli 63, 64 e 65 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono riaperti e prorogati per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge

Comunico che la 5ª Commissione ha espresso sul provvedimento il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, pur non avendo nulla da osservare per la parte relativa alla copertura finanziaria, esprime ancora una volta il suo avviso contrario per il principio della riapertura dei termini scaduti che dovrebbe essere riservata a casi assolutamente eccezionali. La Commissione di merito comunque potrà giudicare se nel caso in esame ricorrano gli estremi della eccezionalità ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che l'altro ieri noi abbiamo già ascoltato una relazione introduttiva del senatore Banfi, il quale manifestò alcune riserve; ho ragione, ora, di

ritenere che queste siano state superate da parte del relatore, al quale comunque do la parola.

B A N F I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come vi è noto, il disegno di legge in esame, approvato dall'altro ramo del Parlamento nella seduta del 12 novembre 1959, riguarda la proroga dei termini di cui agli articoli 63, 64 e 65 della legge 2 aprile 1958, n. 377, contenente norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette. Con detto disegno di legge la Camera dei deputati ha deliberato la proroga dei termini per la durata di un anno dall'entrata in vigore della legge.

Gli articoli 63, 64 e 65 della legge 2 aprile 1958, n. 377, riguardano la regolarizzazione delle posizioni contributive dei lavoratori dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette relative ai periodi precedenti l'entrata in vigore della legge stessa.

L'articolo 63 faceva obbligo all'esattore o ricevitore delle imposte dirette di regolarizzare la posizione contributiva dei lavoratori dipendenti aventi diritto all'iscrizione al Fondo, per i quali non risultassero versati i contributi specificati nello stesso articolo e riferentisi al periodo 9 luglio 1932 - 31 dicembre 1955. L'articolo 63, lettera a), prevedeva che se la domanda di regolarizzazione fosse stata presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i datori di lavoro avrebbero pagato una certa somma ridotta, ma « decorso tale termine i contributi sono calcolati con i criteri di cui alla successiva lettera b) », cioè pagando al Fondo una somma maggiore; ed in più la mancata regolarizzazione avrebbe portato, come conseguenza, alla decadenza del diritto di rivalsa nei confronti dei lavoratori, per la quota a carico degli stessi.

In forza dell'articolo 64, i lavoratori avevano facoltà di fare domanda di regolarizzare le proprie posizioni contributive entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, secondo quanto disposto dall'articolo

63, lettera a), salvo il diritto di chiedere il rimborso della quota di contributi a carico del datore di lavoro.

L'articolo 65 prevedeva un obbligo per lo esattore o ricevitore di regolarizzare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il versamento dei contributi per l'assicurazione mista sulla vita, relativo ai lavoratori in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge.

Due termini riguardano, dunque, un obbligo dei datori di lavoro ed uno riguarda una facoltà dei lavoratori.

Tutti questi termini sono scaduti il 24 ottobre 1958.

Questa è la situazione sotto il profilo legislativo.

Ora, è avvenuto che, data la ristrettezza del termine (sei mesi), non è stato possibile nè ai datori di lavoro nè ai lavoratori di provvedere alla regolarizzazione, anche perchè il Fondo di previdenza non è stato in grado di compiere, nel termine utile, il lavoro di accertamento delle posizioni contributive dei singoli lavoratori iscritti, molti dei quali non sapevano, essi stessi, quale fosse la propria posizione contributiva.

Questi sono i motivi che hanno indotto la Camera dei deputati ad approvare il proposto disegno di legge.

Pare a me che il Senato debba convenire sull'opportunità di aderire alla proposta, per non far ricadere sui lavoratori — molti dei quali avrebbero diritto alla pensione appena fosse regolarizzata la loro posizione contributiva — le conseguenze della impossibilità in cui è venuto a trovarsi il Fondo, di fornire tempestivamente i dati necessari agli interessati per la regolarizzazione delle singole posizioni contributive.

Non posso, però, dopo avere espresso il mio parere favorevole, non aggiungere qualche osservazione sul metodo e sulla forma.

Sul metodo, debbo osservare che troppo sovente il Parlamento si trova nella necessità di prorogare termini: l'insufficiente organizzazione nell'adempimento del disposto di legge da parte di enti statali, quando non dello stesso Governo, provoca il necessario

intervento del Parlamento, il quale occupa troppa parte dei propri lavori nell'esame di provvedimenti di proroga, onde pare a me opportuno che vengano richiamati tutti gli organi competenti ad una più esatta osservanza dei termini.

Alla lunga, l'apposizione di termini rischia di divenire non un ordine, ma una semplice raccomandazione, la cui inosservanza è priva di sanzioni.

Sulla forma, devo rammaricarmi per il testo scelto dall'altro ramo del Parlamento: « I termini di cui agli articoli 63, 64 e 65 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono riaperti e prorogati per la durata... ».

Un termine può essere prorogato quando non è ancora scaduto; se è riaperto (e la terminologia lascia a desiderare) ciò significa che viene fissato un nuovo termine, onde non si tratta di proroga.

Sarebbe opportuno, a mio avviso, che le Presidenze dei due rami del Parlamento potessero suggerire una forma giuridicamente esatta, da applicarsi in genere quando si tratti di fissare nuovi termini in luogo di termini scaduti.

Si eviterebbe, così, ogni possibilità di ritardare dei provvedimenti urgenti, il che è già avvenuto quando uno dei due rami del Parlamento ha modificato la forma del provvedimento, rendendone necessario il riesame da parte del ramo del potere legislativo che già aveva approvato il provvedimento.

Dopo queste osservazioni — che è parso doveroso, oltre che lecito, fare — il vostro relatore, onorevoli colleghi, vi propone la approvazione del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il relatore per la sua chiara ed esauriente esposizione. Desidero aggiungere che, pur condividendo i rilievi che sono stati fatti dal senatore Banfi e che in parte sono ribaditi nel parere della 5^a Commissione, sull'opportunità che in questa materia di proroghe di termini si adotti una prassi più rigorosa, credo, tuttavia, che nel caso particolare che ci occupa esistano motivi tali da giustificare una proroga dei termini.

Faccio inoltre presente che ci è pervenuto anche, sul disegno di legge, un parere favorevole del Ministero delle finanze.

F I O R E. Ricordo che nella scorsa seduta il senatore Banfi si era riservato di consultare le organizzazioni sindacali su questo disegno di legge.

Per quanto in questa sede io sia solo un senatore e non un rappresentante sindacale, posso però dire che i sindacati sono favorevoli all'approvazione del disegno di legge in esame, perchè se esso non fosse approvato sarebbero danneggiati gli stessi lavoratori; infatti, scaduto il termine, quale mezzo potrebbe avere il lavoratore per valere i suoi diritti? Potrebbe rivolgersi all'autorità giudiziaria, ma dovrebbe aspettare molto tempo per ottenere la decisione.

Perciò, nonostante i rilievi del relatore — con cui concordo — è opportuno approvare questo disegno di legge. Desidero tuttavia rivolgere una raccomandazione al Governo, raccomandazione che riflette una mia preoccupazione: se tra un anno i datori di lavoro non avessero fatto il loro dovere, ci troveremmo ancora noi a dover prorogare o riaprire i termini?

Ritengo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dovrebbe farsi parte diligente, per obbligare i datori di lavoro a fare onore al loro dovere.

S T O R C H I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Vorrei dire qualche parola a proposito dei rilievi che sono stati fatti dal relatore. Il termine di sei mesi contenuto nella legge del 1958 era forse troppo breve, tenuto conto della particolare condizione in cui si svolge il lavoro degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; però, se non sono state regolarizzate le posizioni degli impiegati, ciò è stato causato dalla situazione di cui ha parlato il senatore Fiore, cioè dal fatto che, o i lavoratori o i datori di lavoro, non hanno fatto entro quel termine ciò che avrebbero dovuto fare per

mettersi in regola, ragion per cui la proposta di proroga è partita dai rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori.

Detto questo, accolgo l'invito del senatore Fiore a svolgere, sia direttamente sia attraverso l'Istituto competente, l'opera necessaria per evitare che si debba concedere una proroga ulteriore.

Indubbiamente, quanto ha detto il relatore circa la formulazione del testo del disegno di legge è esatto; e sarebbe opportuno che i provvedimenti in genere non dessero motivo a tali rilievi. Non è il caso, ora, di apportare modificazioni a questo disegno di legge, per non ritardarne l'*iter*; ma è chiaro che queste considerazioni dovranno essere tenute presenti per casi analoghi, al fine di usare delle formule giuridicamente esatte e soddisfacenti dal punto di vista della tecnica legislativa.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gitti ed altri: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (877)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gitti ed altri: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E B O S I O, *relatore*. Come gli onorevoli colleghi certamente ricordano, il de-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

19ª SEDUTA (18 dicembre 1959)

creto-legge 2 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, faceva obbligo ai datori di lavoro di accantonare, alla fine di ogni anno, l'importo delle indennità di anzianità degli impiegati dipendenti in un apposito Fondo istituito presso l'I.N.A.

La legge ebbe breve e parziale attuazione. Dopo la guerra l'esecuzione della legge venne sospesa, e fu proposto, con un disegno di legge d'iniziativa governativa, un nuovo sistema diretto non più al deposito integrale delle indennità, ma alla costituzione di un Fondo di garanzia per le stesse.

Il disegno di legge proposto dal Governo, durante la precedente legislatura, fu discusso ed approvato dalla Camera dei deputati, e successivamente, al Senato, fu esaminato dalla 10ª Commissione di allora, ma essendo sopravvenuto lo scioglimento del Senato non fu possibile ultimare la discussione.

All'inizio dell'attuale legislatura, e precisamente il 17 ottobre 1958, il Governo presentò nuovamente alla Camera dei deputati tale disegno di legge, che si trova tutt'ora all'esame della competente Commissione legislativa.

Già nello scorso dicembre, in attesa che il nuovo disegno di legge fosse esaminato, venne chiesta la proroga della sospensione dell'obbligo dei versamenti al Fondo per la indennità agli impiegati e del termine per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, proroga che fu accordata fino a tutto il mese di dicembre 1959 con la legge 2 febbraio 1959, n. 31.

La competente Commissione della Camera dei deputati ha iniziato, ma non ancora ultimato, l'esame del disegno di legge governativo, diretto ad istituire l'accennato nuovo sistema del Fondo di garanzia; per questo motivo, con il provvedimento sottoposto al nostro esame, si propone di prorogare il termine per il versamento delle indennità impiegatizie e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione al 31 dicembre 1960.

L'opportunità di tale proroga è evidente, come pure ne è evidente l'urgenza. Il vostro relatore, pertanto, esprime parere favorevo-

le all'approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

B I T O S S I . Debbo ancora una volta constatare che siamo costretti a prorogare il termine per questi adempimenti; e pertanto desidero invitare il Governo ad adoprarsi, nell'altro ramo del Parlamento, affinché il problema sia affrontato e risolto al più presto possibile.

So che il Ministero del lavoro ha promosso numerose riunioni, per cercare di conciliare, a volte, anche l'inconciliabile. Ma ormai è necessario chiudere questa situazione provvisoria che si trascina da troppi anni. È assurdo che si debbano continuamente concedere nuove proroghe, lasciando la questione aperta quando esistono le possibilità di finirla.

S T O R C H I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Posso assicurare che il Governo è favorevole a che sia discusso quanto prima il provvedimento presentato alla Camera dei deputati, il cui testo, d'altra parte, è analogo a quello che già era stato approvato dalla Camera stessa nella passata legislatura. Debbo dire, anzi, che in occasione della discussione, presso l'altro ramo del Parlamento, del disegno di legge ora in esame, ho rivolto alla Commissione della Camera l'invito di porre subito all'esame il provvedimento definitivo, poichè il Governo — ripeto — è pronto ad affrontarne la discussione.

Certamente, non ci nascondiamo che la sostanza del provvedimento fa sorgere notevoli problemi, problemi che hanno reso finora difficile trovare una soluzione; è chiaro, però, che non si può continuare a concedere delle proroghe lasciando la situazione sempre incerta e indefinita. Il Governo pertanto assicura che non soltanto non si oppone, ma anzi solleciterà la discussione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È prorogato fino al 31 dicembre 1960 il termine stabilito con la legge 2 febbraio 1959, n. 31, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1º gennaio 1960.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,15..

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari